



# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'ALLESTIMENTO ED ALLA GESTIONE DEL VERDE SULLE ROTATORIE E SULLE AIUOLE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE E DI ALTRE AREE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'ALLESTIMENTO ED ALLA GESTIONE DEL VERDE SULLE ROTATORIE E SULLE AIUOLE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE E DI ALTRE AREE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

#### **TITOLO I - CARTELLI ISTITUZIONALI CON SPONSORIZZAZIONI E MANUTENZIONE GRATUITA DI AREE VERDI** **Articolo 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento contiene norme integrative del Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 17/1 del 14/03/2014 con riferimento all'allestimento, gestione e manutenzione del verde all'interno di aiuole contenute in rotatorie e/o in isole spartitraffico e di altre aree del demanio stradale.

Disciplina, inoltre, l'assegnazione, in concessione, onerosa o gratuita, di aree di proprietà provinciale, pur non appartenenti al demanio stradale, su richiesta dei soggetti che intendono utilizzarle per scopi anche commerciali. Ciò al fine di valorizzare il patrimonio della Provincia, sia in termini di decoro e mantenimento in buono stato degli immobili che in termini di ottimizzazione remunerativa dei beni della collettività.

In ogni caso sono fatte salve le norme imperative relative alle autorizzazioni, nulla osta, permessi comunque denominati, che il richiedente deve rispettare per lo svolgimento delle attività e/o costruzione di manufatti in ragione delle quali chiede in concessione l'area provinciale.

#### **Articolo 2 - GESTIONE DELLE ROTATORIE, DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO E DI ALTRE AREE DEL DEMANIO STRADALE**

I beni di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono essere assegnati, sulla base di un accordo sottoscritto con la Provincia, a soggetti esterni (Enti Locali, Associazioni, Società, ecc) in cambio, quale controprestazione, della autorizzazione alla posa di cartelli istituzionali finalizzati alla sponsorizzazione ovvero, in assenza di interesse alla sponsorizzazione, a titolo gratuito e senza alcun costo e/o remunerazione a carico della Provincia ove il richiedente sia interessato solo alla spontanea e gratuita manutenzione ordinaria del verde.

I contratti già eventualmente sottoscritti alla data dell'approvazione del presente regolamento restano in vigore fino alla scadenza.

Ciascun Gestore può allestire e gestire la manutenzione di un numero massimo di 2 (due) aiuole.

Ciascuna aiuola può essere allestita e gestita da uno o più Gestori, se l'istanza è fatta congiuntamente.

#### **Articolo 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GESTIONE DEL VERDE**

La domanda volta ad ottenere la gestione di una delle aree di cui all'articolo precedente si compone di una relazione delle attività, se trattasi di mera manutenzione dell'area, ovvero della relazione accompagnata dalla seguente documentazione:

- a. planimetria in scala (preferibilmente 1:100) riportante il tipo di specie arbustive o simili da piantumare e la loro posizione all'interno della rotatoria; le specie arbustive da utilizzare devono essere autoctone; nella stessa, inoltre, devono essere riportati gli eventuali cartelli istituzionali di sponsorizzazione di cui all'articolo 6;
- b. schema, in scala adeguata, dell'impianto di irrigazione (se previsto) dal pozzetto di adduzione idrica sino all'allacciamento alla rete di distribuzione;
- c. versamento per le spese tecniche di istruttoria, dell'importo definito annualmente dal Presidente, con proprio decreto, prima dell'approvazione del Bilancio.

La domanda, corredata degli eventuali pareri di Enti diversi, è presentata in bollo ed è esaminata e valutata dalla Provincia di Campobasso, con riferimento agli aspetti legati alla sicurezza stradale, alla qualità paesaggistica dell'intervento, al decoro e, nel complesso, al valore estetico.

All'esito positivo dell'istruttoria, l'ufficio comunica il proprio nulla osta alla concessione dell'area ed alla gestione secondo la disciplina indicata nel contratto. Detta convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere:

- a) l'esatta individuazione dell'assegnatario;
- b) l'esatta individuazione dell'area verde;
- c) i contenuti e le finalità dell'atto di assegnazione dell'area;



# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'ALLESTIMENTO ED ALLA GESTIONE DEL VERDE SULLE ROTATORIE E SULLE AIUOLE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE E DI ALTRE AREE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

- d) i termini di inizio e fine dell'assegnazione;
- e) le clausole di risoluzione e recesso;
- f) le cause di revoca e decadenza della stessa;
- g) eventuali clausole penali;
- h) le eventuali forme di concorso dell'Amministrazione provinciale.

Ove per una medesima area siano ricevute, in un periodo di tempo non superiore a 15 giorni, più istanze, in caso di mancato accordo tra le parti, si procede all'assegnazione mediante sorteggio. È fatta salva la facoltà della Provincia di assegnare, in tali casi, lo spazio al progetto più meritevole in ragione della qualità, del pregio tecnico, delle caratteristiche estetiche e funzionali, ambientali e paesaggistiche e della rapidità di esecuzione degli interventi.

Al fine di garantire continuità al progetto la durata minima dell'assegnazione dell'area è pari a due anni.

In ogni momento, per ragioni di ordine e sicurezza stradale, la Provincia può revocare il proprio nulla osta ed ordinare, se necessario, al Gestore di ripristinare lo stato dei luoghi.

### Articolo 4 - CONTENUTI MINIMI DI MANUTENZIONE

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta conduzione dell'area, il Gestore provvede all'esecuzione delle opere di manutenzione di seguito elencate:

- a. conservazione dei tappeti erbosi: mediante un insieme organico di interventi comprendente la pulizia, la tosatura (eseguita in modo da non aver mai l'erba ad altezza superiore ai 15 cm), la rifilatura delle aiuole e dei cordoni e la raccolta e lo smaltimento della vegetazione recisa, l'eventuale reintegro/rifacimento delle parti ammalorate, secche e/o diradate;
- b. conservazione degli arbusti: comprende la potatura di tutte le specie al raggiungimento di un'altezza superiore a m 1 (uno), l'eliminazione della vegetazione infestante arborea ed erbacea e la fertilizzazione;
- c. raccolta delle foglie: laddove necessaria e per un numero di volte adeguato al decoro dell'area e alla tipologia delle specie vegetali nonché al corretto smaltimento delle acque meteoriche;
- d. ricarichi di materiali: qualora se ne verificasse la necessità;
- e. impianti di irrigazione: comprende il monitoraggio dell'impianto, la verifica del perfetto funzionamento, l'eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate.

Le opere sopra elencate devono essere eseguite ogni qualvolta lo impongano le condizioni.

### Articolo 5 - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

La realizzazione delle opere negli spazi assegnati e tutte le attività di gestione sono svolte dal gestore con assunzione piena e diretta della responsabilità per danni causati ai beni ed alle persone, imputabili ad opere ed attività eseguite non correttamente.

Il Gestore verifica, con la dovuta diligenza, che rami, arbusti o erba non impediscano la visibilità della segnaletica stradale posta nell'area gestita e nei tratti stradali delle diramazioni almeno di 250 metri; mantiene in buono stato di conservazione l'area verde assegnata, evitando che, in ogni caso, il materiale usato ed i beni installati nell'area invadano la carreggiata, creando potenziali o concreti pericoli alla circolazione stradale.

Tutte le lavorazioni su strada dovranno essere eseguite come prescritto e in conformità al Nuovo Codice della Strada, segnalando adeguatamente il cantiere temporaneo con le modalità prescritte dalle vigenti normative in materia (Disciplinare Tecnico Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002). A tal fine il Gestore, prima di eseguire gli interventi di allestimento e di manutenzione dell'area, inoltra formale comunicazione alla Provincia che, attraverso il personale tecnico, adotta le necessarie prescrizioni e, se necessario, emette apposita ordinanza temporanea di disciplina della circolazione stradale.

Il Gestore, prima della stipulazione del contratto, ove l'area da assegnare insista sulla viabilità provinciale ovvero sia collocata in luogo ad alta interferenza con la circolazione stradale, consegna, a richiesta dell'Ufficio tecnico competente, una polizza R.C. danni a beni e persone a copertura di un massimale minimo di euro 2.000.000,00.

### Articolo 6 - CARTELLI ISTITUZIONALI DI SPONSORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI.

Ove la gestione dell'area sia finalizzata alla sponsorizzazione, il gestore ha diritto, quale corrispettivo per la manutenzione delle aree, alla collocazione di un numero di cartelli istituzionali di sponsorizzazione (con costi a suo



# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'ALLESTIMENTO ED ALLA GESTIONE DEL VERDE SULLE ROTATORIE E SULLE AIUOLE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE E DI ALTRE AREE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

totale carico), il cui numero massimo ed il luogo di installazione sono definiti dal competente ufficio tecnico, anche in ragione del valore delle opere e dei servizi proposti dal gestore.

Nel cartello istituzionale di sponsorizzazione potrà essere inserito esclusivamente, oltre alla scritta "Provincia di Cuneo" e relativo stemma nella parte alta del pannello, la denominazione del Gestore, eventualmente completata da simboli e da marchi, preceduto dalla seguente dicitura: "Allestimento e gestione dell'area a cura di .....".

E' vietato collocare nelle aree assegnate impianti pubblicitari di altre aziende. Gli impianti esistenti continuano ad essere installati fino alla scadenza dell'autorizzazione.

I cartelli istituzionali di sponsorizzazione presenti nelle aree interessate non conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare sono rimossi con onere a carico del contraente.

### Articolo 7 - PRESCRIZIONI TECNICHE DEI CARTELLI ISTITUZIONALI DI SPONSORIZZAZIONE

L'installazione del cartello istituzionale, dotato di stabilità propria e realizzato con materiale idoneo che, ad eventuale impatto, non ponga resistenza al veicolo, è ammessa solo ed esclusivamente nei luoghi autorizzati, al fine di garantire la visibilità della segnaletica stradale senza creare confusione, interferenze o impedimento alcuno all'utente della strada.

I cartelli sono posti ad una distanza minima dai cordoli esterni delle aiuole secondo le istruzioni vincolanti dell'Ufficio Tecnico Provinciale e devono rispondere ai seguenti requisiti:

- dimensioni di cm 80 x cm 56;
- sono realizzati in alluminio e sostenuti da tubolari in acciaio zincato;
- altezza da terra del bordo inferiore non maggiore di 30 cm;
- sono posati sulla bisettrice tra due assi degli innesti dei tronchi delle strade che confluiscono in rotatoria ed inclinati di 120°;
- non sono ammessi pannelli dotati di illuminazione specifica o propria;
- nella scelta e nell'abbinamento dei colori si dovranno evitare combinazioni tali da generare confusioni con i cartelli della segnaletica stradale art. 23 del D.L.vo n. 285/1992 (C.d.S.) e art. 49 del D.P.R. 495/92.

Per rotatorie dalle dimensioni notevoli si valuta il numero di cartelli istituzionali da utilizzare a seconda delle caratteristiche del caso particolare.

Deve essere garantita una visuale libera dell'isola centrale, a partire dal cordolo esterno, secondo quanto stabilito dall'Ufficio Tecnico Provinciale.

### Articolo 8 - OBBLIGHI E DIVIETI

È vietata la cessione a terzi del contratto di gestione e/o manutenzione dell'area.

Resta a carico del Gestore l'espletamento e i relativi oneri delle pratiche relative a permessi, licenze ed autorizzazioni necessarie e la responsabilità di quanto installato e posizionato nelle pertinenze concesse e delle spese di realizzazione, uso e manutenzione di impianti (irrigazione, illuminazione o altro genere).

Qualora lo stato dei luoghi venga danneggiato o alterato, il Gestore provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino sostenendone gli oneri e i costi.

Il gestore è il solo responsabile del rispetto delle normative in materia di "Salute e Sicurezza sul Lavoro" per tutte le lavorazioni ed interventi rientranti nell'ambito del contratto.

E' vietata la collocazione di qualsiasi manufatto e/o specie arboree sulle isole direzionali e divisionali.

Qualora, per comprovate esigenze della viabilità, si rendesse necessario intervenire sull'area, tutta o in parte, l'onere per lo spostamento degli impianti e/o manufatti e i successivi ripristini è a completo carico del Gestore; il provvedimento di autorizzazione resta, in tal caso sospeso per tutta la durata dell'intervento.

## TITOLO II – ALTRE AREE APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA

### Articolo 9 – ASSEGNAZIONE

Possono essere oggetto di occupazione, mediante concessione-contratto, tutte le altre aree appartenenti al patrimonio disponibile o indisponibile della Provincia di Cuneo, se non destinate ad altro uso, ovvero del demanio stradale ove non strettamente correlate all'uso, circolazione e manutenzione della sede stradale.



# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'ALLESTIMENTO ED ALLA GESTIONE DEL VERDE SULLE ROTATORIE E SULLE AIUOLE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE E DI ALTRE AREE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

L'autorizzazione all'uso delle suddette aree è rilasciata dalla Provincia, previo nulla osta tecnico dell'Ufficio competente e dell'eventuale assegnatario dei beni (es. dirigente scolastico) sulla base di una istanza prodotta dall'interessato, contenente gli elementi grafici e progettuali atti ad identificare la parte di suolo che intende occupare.

Le strutture ed impianti eventualmente installati sull'area devono essere rimovibili, al fine di consentire, nei tempi necessari, la rimozione nel caso in cui, per ragioni sopravvenute di interesse pubblico ovvero per utilizzazione dell'area da parte della Provincia, si rendesse necessaria la revoca della concessione.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme disciplinanti l'assegnazione nel caso di più istanze contemporanee, previste dall'articolo 3.

### Articolo 10 - CANONE

Per le occupazioni temporanee la misura del canone a giorno per metro quadrato è pari ad euro 0,30; per le occupazioni permanenti la misura del canone annuo per metro quadrato è pari ad euro 50,00.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di autorizzazione-contratto, non sia inferiore all'anno e, comunque, non superiore a ventinove anni.

3. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree assegnate per un periodo inferiore ad un anno ovvero, se superiore, per periodi limitati ad alcuni giorni/mesi anno solare.

Ai fini della determinazione della superficie soggetta al pagamento del canone, si tiene conto del perimetro complessivo occupato dal richiedente per lo svolgimento delle attività, sottratto all'uso pubblico.

In fase di prima applicazione del presente Regolamento si applicano le tariffe di cui al comma precedente. Per gli anni successivi le tariffe saranno analiticamente determinate, annualmente, con apposito decreto del Presidente prima dell'approvazione del Bilancio.

Sono comunque esenti dal pagamento del canone le associazioni culturali, sportive, sociali e comunque da tutti i soggetti associativi che svolgano attività senza scopo di lucro, per attività connesse alle finalità dello Statuto <sup>(1)</sup>.

## TITOLO III - NORME FINALI

### Articolo 11 - VERIFICHE E SANZIONI

La Provincia verifica, con il proprio personale, lo stato effettivo di gestione e manutenzione delle aree concesse assegnate ed il rispetto delle prescrizioni inserite nel contratto.

In caso di irregolarità riscontrate o segnalate, la Provincia diffida per iscritto il Gestore a rimuoverle entro un termine ristretto e perentorio, trascorso inutilmente il quale il provvedimento autorizzatorio viene revocato, con effetti sul contratto in essere.

Alla scadenza del contratto, le opere, le specie arbustive e ogni altra specie vegetale allocate sulla rotatoria e sulle aiuole spartitraffico, rimangono di proprietà della Provincia; le altre opere eseguite dall'assegnatario dell'area devono essere completamente rimosse a sue spese.

Per le occupazioni abusive, irregolari e per il mancato pagamento dei canoni alla Provincia, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 31 e seguenti del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali e per la disciplina del canone di occupazione (C.O.S.A.P.).

### Articolo 12 - NORMA FINALE

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel codice civile, nel d.p.r. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), nel Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni, nel Regolamento per l'organizzazione delle funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali e per la disciplina del canone di occupazione (C.O.S.A.P.) ed ogni altra norma disciplinante la materia.

<sup>(1)</sup> Comma aggiunto con Deliberazione del consiglio provinciale n. N. 31 del 18-09-2018



# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'ALLESTIMENTO ED ALLA GESTIONE  
DEL VERDE SULLE ROTATORIE E SULLE AIUOLE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE  
E DI ALTRE AREE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## ALLEGATO A

